

COMUNE DI PALAU

PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE

IN MODALITA' ELETTRONICA, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "BIM BUM BAM" DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI PER BAMBINI E RAGAZZI. 1° APRILE 2022 - 31 MARZO 2027. CIG: 909534976E

TRA

Comune di Palau, con sede in Palau, Piazza Popoli d'Europa 1, Codice Fiscale 82004530901, nella persona della dr.ssa Giovanna Carta, nata a Nuoro il 08.06.1977, Responsabile del Settore Socio-Culturale

E

.....
.....
.....

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, in Palau presso la Sede Comunale in Piazza Popoli d'Europa, al numero civico 1, avanti a me dr. Mauro Piga, vice segretario comunale del Comune di Palau, Ufficiale Rogante richiesto ai sensi dell'articolo 97, 4° comma, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 numero 267, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa nell'interesse del Comune,

SONO COMPARSI:

1) Giovanna Carta, nata a Nuoro il 08.06.1977, Responsabile del Settore Socio-Culturale, la quale interviene in rappresentanza del Comune di Palau, Piazza Popoli d'Europa 1, a ciò autorizzata dal decreto del Sindaco numero n. 1 del 07.02.2022, codice fiscale 82004530901;

2) _____, nat_ a _____ il _____, residente a _____ in via _____, codice fiscale _____, Legale Rappresentante della _____, avente sede a _____, in Via _____, P.IVA _____;

PREMESSO

- che il Comune di Palau ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale, n. 112 del 22.10.2021 gli indirizzi per la predisposizione del capitolato e la realizzazione dei servizi come illustrati di seguito: "*servizio di gestione della struttura comunale denominata "Bim Bum Bam" da adibire a nido d'infanzia e servizi educativi per bambini e ragazzi. 1° aprile 2022 - 31 marzo 2027*";

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Socio-Culturale n. 27 del 17.02.2022, sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e sono state avviate le procedure per l'affidamento dei servizi di cui sopra. Tale affidamento è avvenuto tramite procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del citato

decreto, avente come oggetto "affidamento in concessione del servizio di gestione della struttura comunale denominata "Bim Bum Bam" da adibire a nido d'infanzia e servizi educativi per bambini e ragazzi. 1° aprile 2022 - 31 marzo 2027", per un importo a base di gara di € 832.816,45 (ottocentotrentaduemilaottocentosedici/45) IVA esclusa;

- che all'esito dell'espletamento della procedura di gara, giusti i verbali di gara del _____, è stata proposta l'aggiudicazione a favore dell'impresa _____ con sede legale in _____ n. __, P.IVA _____, C.F.: _____, per la gestione del servizio in oggetto, che ha offerto un ribasso pari al _____% e, pertanto, per un importo complessivo pari a € _____, IVA esclusa;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Socio-Culturale n. __ del _____ è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione del servizio di "gestione della struttura comunale denominata "Bim Bum Bam" da adibire a nido d'infanzia e servizi educativi per bambini e ragazzi. 1° aprile 2022 - 31 marzo 2027" all'impresa _____ con sede legale in _____, n. __, P.IVA _____, C.F.: _____, per un importo complessivo contrattuale pari a € _____ IVA esclusa;

- che il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 76 del Codice dei Contratti, a tutti i controinteressati;

- che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all'Impresa dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Richiamo delle premesse e della documentazione di gara.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante al presente contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti atti e documenti: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato e relativi allegati tutti. Costituisce altresì parte integrante al presente contratto l'offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa concessionaria, ancorché non materialmente allegata al presente contratto.

ARTICOLO 2 - Oggetto della concessione.

Il servizio prevede l'affidamento in concessione del servizio di gestione della struttura comunale denominata "Bim Bum Bam" da adibire a nido d'infanzia e servizi educativi per bambini e ragazzi. 1° aprile 2022 - 31 marzo 2027.

ARTICOLO 3 - Durata della concessione.

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2027, o comunque dalla data di effettivo inizio del servizio.

ARTICOLO 4 - Estensione o contrazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà imporre alla ditta aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la ditta aggiudicataria non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - Importo contrattuale.

Per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione, e per tutta la sua durata, l'importo contrattuale viene determinato in € 832.816,45, + I.V.A. di legge, pari a € 874.457,27. Il prezzo si intende comprensivo di ogni obbligo ed onere che gravi sull'impresa affidataria, a qualunque titolo, per l'esecuzione del servizio. Il prezzo della concessione è imm modificabile per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 6 - Modalità di svolgimento del servizio.

La concessione è concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa concessionaria in sede di gara, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato e dai relativi allegati tutti, che l'impresa dichiara di aver letto attentamente, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L'impresa concessionaria si impegna ad eseguire le predette prestazioni, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

Articolo 7 - Prestazioni del servizio.

Il concessionario deve garantire le seguenti prestazioni:

- a) servizio di cura, sorveglianza e igiene continuativa del bambino;
- b) svolgimento del progetto educativo e organizzativo che prevede attività educative e attività ludico-espressive;
- c) attività ricreative di grandi gruppi;
- d) gestione amministrativa e riscossione delle rette mensili;
- e) altre eventuali attività/servizi integrativi realizzabili in modo autonomo dal Concessionario (orario prolungato, aperture periodi festivi, ecc.), per i quali riscuoterà direttamente le relative tariffe, il cui importo è autonomamente determinato in sede di gara;
- f) apertura del servizio, nelle giornate del 15 agosto e della festa patronale;
- g) presentazione di relazione bimestrale sull'andamento del servizio per il responsabile di settore e della rendicontazione mensile delle presenze dei bambini frequentanti la struttura, allegando copia del registro delle presenze;
- h) elaborazione di un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione;
- i) igiene e cura degli ambienti di vita dei bambini e degli spazi esterni ad essi destinati.

ARTICOLO 8 - Modalità di pagamento.

Il corrispettivo in favore del Comune di Palau per l'espletamento

del servizio e delle attività previste nel presente capitolato è erogato, a seguito di emissione di fattura digitale secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, secondo il seguente calendario:

- 1/5 del corrispettivo per il I anno di concessione:
ultimo giorno del dodicesimo mese dalla data di affidamento definitivo;
- 1/5 del corrispettivo per il II anno di concessione:
ultimo giorno del ventiquattresimo mese dalla data di affidamento definitivo;
- 1/5 del corrispettivo per il III anno di concessione:
ultimo giorno del trentaseiesimo mese dalla data di affidamento definitivo;
- 1/5 del corrispettivo per il IV anno di concessione:
ultimo giorno del quarantottesimo mese dalla data di affidamento definitivo;
- 1/5 del corrispettivo per il V anno di concessione:
ultimo giorno del sessantesimo mese dalla data di affidamento definitivo.

Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di una sanzione aggiuntiva nella misura degli interessi legali per ogni giorno trascorso.

Contestualmente, il concessionario fornisce al Comune una relazione rendicontativa sull'andamento della gestione, nella quale sono indicati:

- le attività svolte;

- il numero complessivo e mensile di bambini iscritti;
- l'importo dei relativi incassi, annuali e mensili.

ARTICOLO 9 - Personale.

Per l'attuazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà prevedere la presenza di personale in numero adeguato e col competente profilo professionale ai sensi della normativa regionale e nazionale in essere.

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio con personale educativo e ausiliario, che sia in regola con il rispettivo CCNL e nell'osservanza delle norme vigenti in ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale.

All'interno del gruppo degli educatori, dovrà essere individuato un Coordinatore pedagogico (D3/E1) in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, esperienza professionale di almeno quattro anni, anche non continuativi, documentata, nei servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni, di cui almeno due anni con funzioni di coordinatore, che dovrà svolgere le sotto elencate funzioni:

- referente per l'Amministrazione comunale;
- responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto educativo e organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre piani di formazione.

Il concessionario deve garantire un numero di educatori (C3/D1)

secondo i parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni, assicurando i seguenti rapporti minimi:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Nello specifico gli educatori che presteranno servizio nel nido "BIM BUM BAM" dovranno avere un'esperienza professionale non inferiore a quattro anni, anche non continuativi, documentata, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età 0-3 anni.

In presenza di minori con disabilità, il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'A.T.S. Il Comune potrà stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino, anche mediante l'utilizzo di specifici progetti.

Per il Personale addetto ai servizi generali (B1), il rapporto personale ausiliario/bambino è di 1 addetto ogni 20. Tale personale dovrà garantire la cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione dei pasti e collaborare con il personale educativo nella cura e nella sorveglianza dei bambini in una dimensione di trasversalità per il buon andamento del

servizio.

Il concessionario si impegna a ridurre al massimo il turnover degli operatori in considerazione che, la continuità dell'attività svolta dal personale, costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. L'aggiudicatario garantisce la tempestiva sostituzione delle assenze nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino ed è tenuto a comunicare le generalità del personale del quale si avvarrà per l'espletamento del servizio, prima della stipula del contratto con l'Amministrazione.

In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale, le stesse dovranno avvenire con figure di pari livello ed inquadramento. Il Concessionario si impegna a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Palau i dati anagrafici e la documentazione relativa al personale destinato alle sostituzioni. In ogni caso, l'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dalla ditta aggiudicataria, come numero, mansioni, livello e monte ore. Le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori, devono essere giornalmente annotate in un apposito registro, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, collocato in un luogo accessibile all'Amministrazione per eventuali controlli.

Qualora alcuno dei dipendenti utilizzati dovesse commettere azioni e/o omissioni la cui gravità sia tale, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, da arrecare direttamente e/o indirettamente pregiudizio al Comune, la ditta dovrà

immediatamente provvedere alla sua sostituzione, fatte salve eventuali azioni disciplinari e/o penali. L'aggiudicataria dovrà predisporre il documento per la valutazione e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs n. 81/2003, in relazione alla natura delle attività da svolgere, che dovrà essere presentato al RUP dieci giorni prima dell'inizio del servizio.

Sarà cura del concessionario far partecipare a sue spese il personale operante nell'asilo nido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta. Bimestralmente, il Concessionario produrrà una relazione sintetica sull'attività svolta relativa al servizio reso.

ARTICOLO 10 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.

L'impresa concessionaria non può sospendere/interrompere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale. L'eventuale sospensione/interruzione dei servizi per decisione unilaterale della ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso il Comune di Palau procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti della ditta aggiudicataria per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale. Le interruzioni/sospensioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a nessuna delle parti, non danno luogo a responsabilità per nessuna delle parti, né ad indennizzi di sorta. In ottemperanza all'art 107 del D.lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via

temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. La sospensione verrà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale. La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. In tal caso qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'esecutore negli altri casi.

ARTICOLO 11 - Controlli.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati controlli e verifiche, al fine di accertare che il contratto di concessione ed il servizio da svolgere nel locale concesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni del capitolato e del contratto di concessione.

Le ispezioni periodiche, effettuate anche senza preavviso, saranno tendenti ad accertare lo stato di manutenzione e la

condizione generale della struttura (sia all'interno che all'esterno), degli impianti ed attrezzature, nonché l'adempimento da parte del concessionario degli obblighi che lo stesso è tenuto a rispettare.

A tale scopo il concessionario dovrà consentire, in qualsiasi momento, libero accesso al personale comunale preposto che farà particolare riferimento:

- al mantenimento degli standard di qualità indicati dalla normativa regionale vigente;
- alla qualità del servizio erogato;
- alla conformità dello stesso al progetto tecnico-pedagogico;
- all'idoneità del personale impiegato;
- alle condizioni igienico-sanitarie delle strutture;
- alla qualità delle derrate alimentari e di tutte le forniture;
- al rispetto della tabella dietetica e del menù prescritti dall'Azienda Sanitaria Locale;
- agli altri aspetti di questo capitolato.

Il concessionario agevolerà inoltre ogni controllo svolto dalle istituzioni sanitarie competenti, al fine della verifica del rispetto delle normative igieniche e sanitarie.

Il servizio sociale del Comune verifica direttamente o rapportandosi al referente designato dal Concessionario, l'organizzazione del servizio e la corretta applicazione delle linee metodologiche - educative programmate ed inoltre:

- verifica che le condizioni previste da questo capitolato siano puntualmente rispettate e che il progetto tecnico-organizzativo sia attivato sin dall'inizio delle prestazioni, riferendo per iscritto, al responsabile del settore socioculturale, in caso di riscontrate inadempienze;
- verifica che durante il funzionamento del servizio sia costantemente mantenuto il rapporto numerico tra educatori e bambini e la prevista presenza di operatori (personale ausiliario e di cucina) come stabilito dalla vigente normativa di riferimento oltre che da questo capitolato.

ARTICOLO 12 - Penalità.

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti da questo capitolato, il Comune avrà facoltà di applicare, nei confronti del concessionario, penali così stabilite:

- sospensione del servizio di nido d'infanzia non autorizzata dal Comune: € 5.000,00;
- carenza dei requisiti degli operatori impiegati nel servizio € 500,00 per ciascuna infrazione e per ciascun giorno di permanenza in servizio;
- non ottemperanza, entro 7 giorni dalla richiesta, alle direttive in merito alla sostituzione degli operatori non ritenuti idonei: € 500,00 per ciascuna infrazione;
- omessa o tardiva comunicazione della sostituzione del personale educativo: € 200,00 per ciascuna infrazione;
- inadeguatezza qualità e quantità delle porzioni di alimenti serviti in relazione alle tabelle dietetiche predisposte dal pediatra

ed autorizzate dal servizio di igiene alimentare della A.T.S:
€ 500,00 per ogni infrazione riscontrata fino ad un massimo
di tre;

- difformità dei pasti predisposti rispetto alla tabella dietetica e menu settimanali autorizzata dal servizio di igiene alimentare: € 1,000,00 per ciascuna infrazione;
- inidonea pulizia, disinfezione, sanificazione ambienti: € 200,00 per ciascuna infrazione;
- comportamento scorretto nei rapporti con l'utenza: € 200,00 per ciascuna infrazione;
- omessa o tardiva trasmissione dei registri presenze bambini e personale: € 100,00 per ciascun giorno di ritardo;
- mancato rispetto dell'utilizzo dei guanti monouso per l'igiene dei bambini e per le opere di sanificazione quando il loro utilizzo è consigliato nelle schede di sicurezza: € 300,00 per ciascuna infrazione;
- inidoneo stato igienico dell'abbigliamento di servizio del personale: € 100,00 per ciascuna infrazione;
- scarsa o inadeguata manutenzione ordinaria della struttura: € 500,00 per ogni infrazione fino a un massimo di tre;
- altre omissioni, relative ad oneri posti a carico del concessionario, previste dalle leggi, dal bando o da questo capitolato € 500,00.

Le singole inadempienze sono tempestivamente contestate per iscritto via PEC, con la fissazione di un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.

ARTICOLO 13 - Divieto di cessione del contratto e di sub-concessione.

Il servizio dovrà essere svolto dalla impresa concessionaria alla quale è fatto divieto di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 14 - Risoluzione del contratto.

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta - previste dalla legge e dal capitolato - qualora l'aggiudicatario:

- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- somministri, per mancata vigilanza delle forniture dei pasti da altra impresa, cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nella tabella dietetica e nel menu approvato dalla A.T.S. competente;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro per più di due volte nel corso della concessione;
- sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori

impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;

- contravvenga al divieto di sub concessione e di cessione del contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione da parte Comune - in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC - di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

ARTICOLO 15 - Recesso.

Ai sensi dell'art. 1671 del c.c e in applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, di ridimensionare l'oggetto della concessione, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione delle proprie strutture o servizi, di ridurre o di sospendere, senza limiti di tempo, il servizio dato in concessione senza che il concessionario possa pretendere indennità di sorta, dandone comunicazione mediante PEC e con preavviso di 2 mesi.

ARTICOLO 16 - Estensione codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'impresa concessionaria dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, ad informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, ai sensi del D.P.R.

16.04.2013 numero 62, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici del Comune di Palau, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14.01.2014 e adeguato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 18.05.2017.

ARTICOLO 17 - Divieti- Incompatibilità.

All'impresa concessionaria è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo Comune. Ai sensi dell'articolo 53 comma 16 ter del D.L. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 18 - Controversie.

La competenza a dirimere eventuali controversie tra il Comune e l'impresa concessionaria è il foro di Tempio Pausania, in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

ARTICOLO 19 - Trattamento dati personali.

La stazione appaltante, ai sensi del Regolamento UE n. 679-2016 e del decreto legislativo numero 196 del 30.06.2003, informa l'impresa concessionaria che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 20 - Contratto e spese contrattuali.

Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. Tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto di concessione saranno a carico dell'impresa affidataria. Anche le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 21 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia a quanto disposto dal Bando di gara, dal disciplinare di gara, dal Capitolato e relativi allegati, e dall'offerta tecnica ed economica presentata dall'impresa concessionaria. Si applicheranno, inoltre, le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore: statali, regionali e comunali, in materia di igiene o comunque aventi attinenza con i servizi oggetto della concessione, nonché alle norme del Codice civile e della legislazione in materia di appalti.

Richiesto io vice segretario comunale ho ricevuto il presente atto, che si compone di numero venti pagine inclusa la presente, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, letto alle parti, viene dalle stesse riconosciuto conforme alla volontà espressami. Le parti dichiarano di essere provviste e di firmare questo atto con firma digitale qualificata. Il file del contratto,

in formato "portable document format (PDF)", dopo l'apposizione delle firme digitali dei componenti, viene chiuso dal vice segretario comunale dr. Mauro Piga, con l'apposizione della sua firma digitale. La lettura di questo atto si conclude alle ore _____.

Il Responsabile del Settore
Socio-Culturale
Giovanna Carta

Il Legale Rappresentante
della ditta

Il vice segretario comunale
Mauro Piga